

# ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- DISPOSIZIONI GENERALI
- ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI
- AGEVOLAZIONI


L. 7.12.2000, n. 383

La Costituzione Italiana riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. La nuova legge detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di questa legge.

## SCHEMA DI SINTESI

S



## DISPOSIZIONI GENERALI



## SOGGETTI INTERESSATI

- Sono considerate associazioni di promozione sociale:
  - .. associazioni riconosciute;
  - .. associazioni non riconosciute;
  - .. movimenti;
  - .. gruppi;
  - .. loro coordinamenti o federazioni.
- Costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di:
  - .. associati;
  - .. terzi.

Senza finalità di lucro

Nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

## SOGGETTI ESCLUSI

- Non sono considerate associazioni di promozione sociale:
  - .. partiti politici;
  - .. organizzazioni sindacali;
  - .. associazioni dei datori di lavoro;
  - .. associazioni professionali e di categoria;
  - .. tutte le associazioni che hanno come finalità la **tutela esclusiva di interessi economici degli associati**;
  - .. circoli privati;
  - .. associazioni comunque denominate.
- Nei seguenti casi:
  - .. dispongono di limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche;
  - .. dispongono di discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati;
  - .. prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
  - .. collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

## ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

- Le associazioni di promozione sociale **si costituiscono con atto scritto** nel quale deve essere indicata la sede legale.
- Nello statuto devono essere espressamente previsti:
  - .. denominazione;
  - .. oggetto sociale;
  - .. attribuzione della rappresentanza legale;
  - .. assenza di fini di lucro;
  - .. previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati;
  - .. obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
  - .. norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
  - .. previsione dell'elettività delle cariche associative;
  - .. criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
  - .. obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  - .. modalità di scioglimento dell'associazione;
  - .. obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale.

Anche in forme indirette

• In caso di:
 

- .. scioglimento;
- .. cessazione;
- .. estinzione.

**RISORSE ECONOMICHE**

- Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro finanziamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
  - .. quote e contributi degli associati;
  - .. eredità, donazioni e legati;

<b>Associazioni prive di personalità giuridica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possono ricevere:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. donazioni;</li> <li>.. lasciti testamentari con beneficio di inventario;</li> </ul> </li> </ul> <p>I beni pervenuti sono intestati alle associazioni.</p>	<p>Con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.</p>
--	--	---

  - .. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche;

Anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.

  - .. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - .. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - .. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, **svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria** e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

  - .. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - .. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - .. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo promozione sociale.

<b>Conservazione documentazione</b>	<p>Obbligo di conservare per almeno tre anni la documentazione relativa a queste entrate con l'indicazione dei soggetti eroganti.</p>
---	---

**RAPPRESENTANZA  
E RESPONSABILITÀ**

- **Rappresentanza in giudizio**
  - Le associazioni di promozione sociale, anche non riconosciute, sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
- **Limitazioni del potere di rappresentanza**
  - Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal Registro Provinciale delle Persone Giuridiche, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che costoro ne erano a conoscenza.
- **Responsabilità degli amministratori**
  - Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato.

Tuttavia, è esente da responsabilità l'amministratore il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
- **Diritti dei creditori**
  - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima.
  - Solo in via sussidiaria i terzi creditori possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

La disposizione vale per le associazioni riconosciute e anche per le associazioni non riconosciute.

ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI



REGISTRI

- **Nazionale** • Possono iscriversi le associazioni costituite ed operanti almeno da un anno ed in possesso dei requisiti di legge. • Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività sul territorio nazionale in:
  - .. almeno 5 Regioni;
  - .. almeno 20 Province.
- **Regionali** • Possono iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti di legge che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
- **Provinciali**

<b>Atti soggetti ad iscrizione nei registri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto costitutivo</li> <li>• Statuto</li> <li>• Deliberazione di scioglimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sede</li> <li>• Ambito territoriale di attività</li> </ul>	e loro modificazioni
---	--	---	----------------------

<b>Vantaggi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. stipulare convenzioni nel caso di iscrizione da almeno sei mesi nei registri;</li> <li>.. usufruire dei benefici di leggi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>. nazionali;</li> <li>. regionali;</li> <li>. provinciali.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
-----------------	---

PRESTAZIONI RICEVUTE

- **Gratuite** • Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. • In forma:
  - .. volontaria;
  - .. libera;
  - .. gratuita.
- **A pagamento** • Le associazioni di promozione sociale possono, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo **anche ricorrendo ai propri associati.** • Lavoratori dipendenti
- Lavoratori autonomi

<b>Flessibilità orario di lavoro</b>	Per poter espletare le attività istituzionali i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri (Nazionale-Regionali e Provinciali) hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
--------------------------------------	--

PRESTAZIONI EFFETTUATE

- **In favore degli associati** • **Non si considerano commerciali le attività** svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, se **rese nei confronti dei propri associati o partecipanti**, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, degli associati o partecipanti di queste. • Non si considera commerciale la cessione, anche a terzi, non associati o partecipanti, di proprie pubblicazioni, purché le predette pubblicazioni siano comunque cedute prevalentemente agli associati.

Non sono considerate attività commerciali

<b>Eccezione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno: non si considera l'attività commerciale:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la somministrazione, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, di alimenti e bevande effettuata da bar o esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale;</li> <li>.. le organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A condizione</b> che tale attività:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>..sia strettamente complementare a quella svolta in attuazione degli scopi istituzionali;</li> <li>..sia resa nei confronti di associati o partecipanti.</li> </ul> </li> </ul>
------------------	---	--

- **In favore dei familiari conviventi degli associati** • Sono equiparate a quelle rese agli associati.
  - Non sono considerate attività commerciali
- **In favore di terzi** • Le attività svolte nei confronti di terzi sono considerate a tutti gli effetti commerciali.
  - Sono considerate attività commerciali

## AGEVOLAZIONI

### IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

### TRIBUTI LOCALI

## varie

• Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

• Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale.

• Qualora non si trovino in situazioni in dissesto, ai sensi D.Lgs. 25.02.1995, n. 77 e successive modificazioni.

## AGEVOLAZIONI



### CREDITO AGEVOLATO

• Le previdenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese a:  
 .. associazioni di promozione sociale;  
 .. organizzazioni di volontariato. ] Iscritte nei rispettivi registri

#### Condizioni

- Se esistono convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e gli enti pubblici per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
- Se hanno ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

### PRIVILEGI

• I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni del debitore.

• I creditori sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del c. 2 dell'art. 2777 Codice Civile.

Art. 2751-bis Codice Civile.

### Tavola

### Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale - Art. 22

Soggetti	Donazioni		Recupero fiscale
	Oggetto	Limitazioni	
<b>Persone fisiche</b>	Denaro	Erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a € 2.065,83 (Lit. 4.000.000).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Detrazione del 19%</b></li> <li>• Recupero fiscale massimo € 392,51 (€ 2.065,83 x 19% = € 392,51).</li> </ul>
<b>Imprenditori</b>	Denaro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a: .. € 1.549,37 (Lit. 3.000.000)</li> <li>— oppure —</li> <li>• .. per importo non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le erogazioni sono deducibili dal reddito d'impresa.</li> <li>• Il risparmio è pari all'aliquota intera delle imposte.</li> <li>• La deducibilità di tali oneri non è consentita se il soggetto erogante usufruisce per le medesime liberalità delle deduzioni previste dalle lett. a) e b) dell'art. 65, c. 2 Tuir, per le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica [lett. a)] o per le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica [lett. b)].</li> </ul>

## AGEVOLAZIONI ONLUS

Art. 10  
 D.Lgs. 4.12.1997 n. 460

• Alle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, c. 6, lett. e) della Legge 25.08.1991, n. 287 **si applicano anche le disposizioni agevolative previste per le Onlus.**

#### Condizioni

- Le finalità assistenziali devono essere riconosciute dal Ministero dell'Interno.
- Sono considerate Onlus limitatamente all'esercizio delle attività ammesse per le stesse Onlus.
- Possono svolgere attività diverse da quelle previste per le Onlus, a condizione che siano tenute separatamente le scritture contabili.

**CONVENZIONI**

- Stato
- Regioni
- Province autonome di Trento e Bolzano
- Province
- Comuni
- Altri enti pubblici

- Possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

<b>Condizioni</b>	Le associazioni devono essere iscritte nei registri (Nazionale, Regionali e Provinciali) da almeno sei mesi.
-------------------	--

<b>Contenuto delle convenzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse.</li> <li>• Devono prevedere, inoltre, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.</li> </ul>	Le disposizioni si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate a partire dall'11.01.2001, data di entrata in vigore della L. 7.12.2000 n. 383.
<b>Assicurazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le associazioni di promozione sociale, che svolgono attività mediante convenzioni, devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.</li> <li>• La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale è stipulata la convenzione medesima.</li> </ul>	

**MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

- Le Amministrazioni Statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle Regionali, Provinciali e Comunali, possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, previste dalla L. 11.08.1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

**AUTORIZZAZIONI DEL SINDACO**

- Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri di cui all'art. 3, c. 4, della L. 25.08.1991, n. 287.
- Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono.
- Sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

**ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE**

- Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare **attività turistiche e ricettive per i propri associati**.
- Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente.
- Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

**BENI IN COMODATO**

- Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla L. 11.08.1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

**SEDE E LOCALI**

- La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee, previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2.04.1968 (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16.04.1968), indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

**FINANZIAMENTI AGEVOLATI**

- Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.